

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Sciaffusa

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2003²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Sciaffusa accettata nella votazione popolare del 22 settembre 2002.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2003 2865